



**COMUNE DI VOLANO**  
PROVINCIA DI TRENTO  
CAP 38060 - VIA S.MARIA, 36  
TEL 0464 411250 – FAX 0464 413427  
P.IVA E COD.FISC. 00369340229  
e-mail: info@comune.volano.tn.it

Volano, 11 maggio 2018

**OGGETTO:** Divieto di sosta permanente per caravan, autocaravan e camper utilizzati quali abitazioni principali e/o nell'esercizio di attività di campeggio.

<b>ORDINANZA NR 23 / 2018</b>
-------------------------------

Premesso che:

accade periodicamente che il territorio comunale di Volano sia frequentato da persone che utilizzano camper e autocaravan come mezzo di trasporto e soggiorno. Queste persone utilizzano questi autoveicoli come dimora occasionale o abituale e stazionano sul territorio spostandosi in forma itinerante.

Evidentemente l'autocaravan è un'ottima alternativa al turismo tradizionale quando i fruitori lo utilizzano compatibilmente alle norme vigenti, ovvero si servono delle aree attrezzate alla sosta e dei campeggi.

Tutto ciò premesso,

**LA SINDACA**

Considerato che il Comune di Volano non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco ed accampamento;

considerato che nella Vallagarina ci sono adeguate strutture ricettive ed aree attrezzate che possono essere utilizzate da camper e autocaravan;

ritenuto che lo stazionamento prolungato di questi veicoli al di fuori delle zone appositamente predisposte può comportare l'insorgere di situazioni igienico-sanitarie negative, sia per la zona circostante che per gli stessi occupanti dell'autocaravan;

considerato che i fenomeni di campeggio, bivacco ed accampamento nelle aree di parcheggio pubbliche e lungo le strade ostacolano la circolazione e la sosta regolare, con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

ritenuto pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio, il bivacco e l'attendamento sulle aree pubbliche del territorio del Comune di Volano;

visto l'art. 7 della L.P. 4 ottobre 2012, n.19 "disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n.6, in materia di soggiorni socio-educativi;

visto l'art. 185 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n.285 codice della strada - circolazione e sosta delle autocaravan - e relativo regolamento di esecuzione;

**ORDINA**

1. il divieto di sosta permanente su tutto il territorio comunale, in area pubblica di caravan, autocaravan e camper utilizzati quali abitazioni principali ed in ogni caso nell'esercizio manifesto di attività di campeggio con la presenza esterna di

- tavoli, sedie, tendalino, stenditoi ed accessori simili;
2. il divieto di stazionamento/sosta alle condizioni di cui al punto 1. si intende esteso anche alle prime 24 ore di sosta;
  3. il divieto di scarico o smaltimento di qualsiasi sostanza liquida o deposito esterno di materiali o rifiuti con l'obbligo di pulizia e ripristino dei luoghi.

### DISPONE

Fatte salve le indicazioni del codice della strada e della legge provinciale sul campeggio, la violazione dell'art. 1 comporta l'applicazione di una sanzione da € 75,00 a € 450,00, dell'art. 3 l'applicazione di una sanzione da € 50,00 a € 300,00.

A seguito della contestazione della violazione l'attività di campeggio, o comunque l'utilizzo di caravan, autocaravan e camper come abitazione, devono essere interrotti;

### AVVERTE

Contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento;
- in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo comunale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



LA SINDACA

- Maria Alessandra Furlini -

*Maria Alessandra Furlini*